

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 83-bis)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 luglio 1963; approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1963*
(V. Stampato n. 260)

d'iniziativa dei senatori **MAGLIANO** Giuseppe, **LAMI STARNUTI**, **BELLISARIO**,
MONNI, **LUSSU**, **MARIOTTI**, **DE LUCA** Angelo, **PERNA** e **BERGAMASCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 settembre 1963*

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione « Molise »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;

Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».